

Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 69

del 11/02/2021

OGGETTO: ADESIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE

ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA – UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO, PER ATTIVITÀ DI PERIZIA DI STIMA DEL VALORE DI MERCATO

DI BENI IMMOBILI/TERRENI DI ATS VAL PADANA DA ALIENARE

II DIRETTORE GENERALE - Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del

DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Silvana Cirincione

Acquisito il parere favorevole del

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott. Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: ANDREA GALLIO

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. X/4470 del 10/12/2015 della Giunta della Regione Lombardia con la quale si dava attuazione alla L.R. 23/2015 mediante, tra l'altro, la costituzione dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana;

Richiamato il Decreto n. 5 del 14/01/2021 con il quale si prendeva atto del patrimonio immobiliare dell'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana alla data del 31/12/2020;

Dato atto che questa ATS, nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative, è tenuta all'aggiornamento, modifica o eventuale correzione della relativa documentazione tecnica e presenta inoltre la necessità di disporre di valutazioni tecniche ed estimative di beni/terreni del proprio patrimonio immobiliare;

Ritenuto opportuno di aderire all'Accordo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Mantova – Ufficio Provinciale di Mantova – territorio - per l'attività di valutazione di beni/terreni da alienare, secondo lo schema allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, in cui sono disciplinati modalità, termini e condizioni per la fornitura di attività di valutazione;

Valutato il preventivo di spesa ricevuto dall'Agenzia delle Entrate, agli atti, per un importo pari a € 2.961,00 IVA esclusa;

Vista l'attestazione dell'Ing. Andrea Gallio nella duplice veste di responsabile del procedimento amministrativo e di dirigente dell'U.O.S. Tecnico Patrimoniale in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente atto;

Vista l'attestazione dell'U.O.C. Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

DECRETA

- di aderire, per quanto esposto in premessa, all'Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare con l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Mantova – Ufficio Provinciale di Mantova – territorio, come da documentazione allegata;
- 2. di dare atto che le modalità, i termini e le condizioni per la fornitura dei servizi oggetto del presente accordo sono disciplinati nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
- 3. di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in via presunta in € 3.612,42 (IVA 22% inclusa) e viene registrato al bilancio sanitario di questa Agenzia per l'anno 2021 al conto di costo 705180090 (Altre spese per servizi diversi);
- 4. di disporre, a cura dell'UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente Dott. Salvatore Mannino



ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI

VALUTAZIONE IMMOBILIARE

TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito anche solo "Agenzia"), con sede Mantova, via Pomponazzo 27 codice fiscale 06363391001, in persona di Giuseppina Mazzocco in qualità di Direttore Provinciale, giusta delega del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 148794 del 1 aprile 2020

 \mathbf{E}

Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana (di seguito anche solo "ATS Val Padana"), con sede legale in Mantova, via dei Toscani 1, codice fiscale e partita IVA 02481970206, in persona di Salvatore Mannino in qualità di Direttore Generale, Decreto ATS Val Padana n. 1 del 2 gennaio 2020 (presa d'atto della DGR n. XI/2674 del 23/12/2019 in ordine alla nomina del Direttore Generale dell'ATS Val Padana dall'01/01/2020 al 31/12/2023);

di seguito definite anche, disgiuntamente, "Parte" e, congiuntamente, "Parti".

PREMESSO CHE

- A. l'articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che "Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59";
- B. l'ATS Val Padana, in quanto amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, rientra nell'ambito dei soggetti ai quali l'Agenzia può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999;
- C. l'ATS Val Padana intende procedere alla alienazione di beni immobili di sua proprietà;
- D. l'ATS Val Padana ha quindi richiesto, con istanza trasmessa tramite mail del 22 giugno 2020 (accettazione preventivo di spesa tramite mail del 9 settembre 2020), lo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione;
- E. è interesse dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999



richiamato al precedente punto A), effettuare tali valutazioni al fine di contribuire al perseguimento della missione istituzionale dell'Agenzia, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, previsti dall'articolo 61, comma 3, dello stesso decreto legislativo;

- F. per le difformità catastali da regolarizzare rilevate anche in fase di sopralluogo, si applica la legge 24/12/2007, n. 244, articolo 1, comma 277;
- G. l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- H. come anticipato nel precedente punto A), e come meglio specificato nel successivo articolo 3, il presente Accordo di Collaborazione prevede il rimborso da parte dell'ATS Val Padana dei costi sostenuti dall'Agenzia per l'espletamento delle attività di cui al precedente punto A) e non comporta trasferimenti finanziari diversi da quelli necessari e sufficienti alla copertura di tali oneri;
- I. la Convenzione triennale di cui all'art.59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia attualmente vigente, prevede che i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico estimative rese alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e agli enti ad esse strumentali, sono fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00), quale costo standard per giorno-uomo;
- J. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, reca la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- K. il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento").

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra le Parti, in Mantova, si stipula il presente Accordo regolato dai seguenti articoli.

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.



OGGETTO

2.1 Con il presente Accordo di Collaborazione le Parti si accordano per la prestazione da parte dell'Agenzia, in favore dell'ATS Val Padana, di attività di valutazione, consistente in:

perizia di stima del più probabile valore di mercato di beni immobili ai fini di una possibile alienazione. I beni immobili oggetto di stima risultano così censiti:

- a. particella identificata al Catasto Terreni del Comune di Ostiglia al Fg. 38 part. 99, seminativo irriguo, classe 1, sup. 00.45.30 mq
- b. particella identificata al Catasto Terreni del Comune di Ostiglia al Fg. 38 part. 101, seminativo, classe
 2, sup. 00.05.60 mq
- c. particella identificata al Catasto Terreni del Comune di San Martino dell'Argine al Fg. 14 part. 225, prato, classe 3, sup. 00.04.40 mq
- d. particella identificata al Catasto Terreni del Comune di Ostiglia al Fg. 33 part. 202, seminativo, classe 1, sup. 00.00.76 mq
- e. particella identificata al Catasto Terreni del Comune di Ostiglia al Fg. 33 part. 204, seminativo, classe 1, sup. 00.00.14 mq
- f. particella identificata al Catasto Terreni del Comune di Castiglione delle Stiviere al Fg. 57 part. 64, bosco ceduo, classe 1, sup. 00.35.80 mq
- g. particella identificata al Catasto Terreni del Comune di Castiglione delle Stiviere al Fg. 57 part. 63, ente urbano, sup. 00.00.14 mq
- h. particella identificata al Catasto Terreni del Comune di Castiglione delle Stiviere al Fg. 57 part. 62, ente urbano, sup. 00.00.50 mq
- i. particella identificata al Catasto Terreni del Comune di Castiglione delle Stiviere al Fg. 57 part. 61, ente urbano, sup. 00.00.50 mq
- j. particella identificata al Catasto Terreni del Comune di Ostiglia al Fg. 26 part. 690, seminativo, classe 1, sup. 00.16.95 mq
- k. particella identificata al Catasto Terreni del Comune di Ostiglia al Fg. 33 part. 118, seminativo, classe 1, sup. 00.00.85 mq
- particella identificata al Catasto Terreni del Comune di Viadana al Fg. 91 part. 444, reliq acq es, sup. 00.03.28 mq
- m. particella identificata al Catasto Terreni del Comune di Viadana al Fg. 91 part. 445, reliq acq es, sup. 00.01.61 mq



n. particella identificata al Catasto Terreni del Comune di Viadana al Fg. 91 part. 447, reliq acq es, sup. 00.02.09 mq

ART. 3

RIMBORSO DEI COSTI

- 3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, l'ATS Val Padana riconoscerà all'Agenzia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, i seguenti importi determinati sulla base del costo standard per giorno-uomo, di cui in premessa, fissato in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00):
- beni immobili ai punti a), b), c), d), e), j), k) dell'art. 2: € 1.269,00 (milleduecentosessantanove/00);
- beni immobili ai punti f), g), h), i) dell'art. 2: € 846,00 (ottocentoquarantasei/00);
- beni immobili ai punti 1), m), n) dell'art. 2: € 846,00 (ottocentoquarantasei/00).
- 3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione, per posta certificata, da parte dell'ATS Val Padana della nota di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico:
- sul conto di regolamento n. 621, IBAN IT59R0100003228000000000621, intestato a Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106, 00147 Roma;
- sul conto di tesoreria 12105, acceso presso la Sezione di Tesoreria provinciale della Banca d'Italia n. 348, IBAN IT58X0100003245348300012105 codice BIC/SWIFT BITAITRRXXX
- 3.3 l'ATS Val Padana comunica che lo specifico indirizzo di posta certificata della struttura interna effettivamente responsabile della ricezione e della liquidazione della nota di addebito di cui al punto 3.2 è il seguente:

PEC protocollo@pec.ats-valpadana.it.

- 3.4 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con il decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 1284, comma 1, del codice civile, così come sostituito dall'articolo 2, comma 185, legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- 3.5 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o rilievi in ordine alla completezza delle attività svolte o all'eventuale presenza di errori materiali negli elaborati redatti potranno essere rappresentati all'Agenzia nel termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna dell'elaborato tecnico. In assenza di rilievi entro il suddetto termine, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti.



TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

- 4.1 L'esecuzione delle attività ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia, in posta certificata, del presente Accordo di Collaborazione controfirmato dall'ATS con firma digitale, ed è conclusa entro 120 giorni da tale data.
- 4.2 L'Agenzia provvede all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.
- 4.3 L'attività di valutazione verrà sospesa nel caso in cui si riscontrino per l'immobile in esame, anche in fase di sopralluogo, carenze e/o difformità delle informazioni presenti nella banca dati catastale.
- 4.4 Nell'ipotesi di cui sopra, l'Agenzia darà tempestiva comunicazione della sospensione all'ATS Val Padana, chiedendo contestualmente precisazioni per superare le criticità riscontrate. Il processo valutativo riprenderà non appena l'ATS Val Padana avrà posto in essere le attività necessarie per l'aggiornamento della banca dati catastale.
- 4.5 Qualora la valutazione dell'immobile fosse sospesa per il verificarsi della ipotesi di cui al precedente punto 4.3, il termine previsto dal punto 4.1 del presente articolo è differito per un numero di giorni pari a quello in cui è perdurata la sospensione.
- 4.6 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico l'ATS Val Padana si impegna a fornire in tempo utile, ai fini del rispetto della scadenza indicata nel precedente punto 4.1 ovvero della scadenza di cui al punto 4.5, tutta la documentazione, propedeutica all'attività in oggetto, che sarà eventualmente richiesta dall'Agenzia dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia.
- 4.7 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di detta documentazione da parte dell'ATS Val Padana, indispensabile per l'espletamento dell'incarico, l'Agenzia potrà effettuare specifica richiesta per il completamento del rilascio delle informazioni necessarie, dando un termine in relazione alla scadenza pattuita. Decorso tale termine e in assenza di specifica documentazione, l'incarico da parte dell'Agenzia si intenderà risolto, con l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività eventualmente già effettuate.
- E' fatta salva la possibilità per le Parti, in caso di carenza o assenza di documentazione, di concordare che la perizia venga comunque effettuata nel presupposto che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù, e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza ed idoneità dei locali.
- 4.8 Si precisa che, in ogni caso, eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia, non imputabile all'Agenzia medesima, per un numero di giorni pari a quelli di attesa della suddetta documentazione.



4.9 Le Parti convengono che l'Agenzia non effettua alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità, in ordine alla veridicità della documentazione prodotta dall'ATS Val Padana relativa, in particolare, ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d'igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.

4.10 Poiché a causa dell'attuale situazione emergenziale le attività di sopralluogo non potranno svolgersi, l'ATS Val Padana, fornirà completa documentazione fotografica indicando la data delle riprese fotografiche in questione, specificando la rappresentatività di quanto lì documentato con riferimento all'intero compendio e sollevando l'Agenzia da qualunque responsabilità in ordine all'esistenza di situazioni non documentate che possono aver influenza sul valore del bene immobile. Nel caso di difformità tra lo stato di fatto e quello che emerge dai documenti acquisiti, l'Agenzia procederà secondo le modalità indicate nel precedente punto 4.3 ovvero nel punto 4.7. I tecnici dell'Agenzia verificheranno a campione la correttezza dei dati documentali relativamente alla consistenza, per la quale si farà riferimento a quella desunta dalla documentazione catastale ovvero il calcolo delle superfici sarà effettuato ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

L'ATS Val Padana con la sottoscrizione del presente accordo, esprime formale accettazione dell'elaborato estimativo redatto senza il preventivo sopralluogo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

ART. 5

ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

- 5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, ai fini del rispetto dei tempi convenuti, l'ATS Val Padana si impegna ad assicurare la piena collaborazione nel trasmettere celermente le informazioni suppletive che dovessero occorrere all'Agenzia.
- 5.2 L'ATS Val Padana si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni richiesti.
- 5.3 L'Agenzia garantisce, per parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo.

ART. 6

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 6.1 Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo implica un trattamento di dati personali.
- 6.2 Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del presente Accordo sarà effettuato dall'Agenzia delle Entrate e dall'ATS Val Padana in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento.



- 6.3 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Accordo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità della presente intesa e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.
- 6.4 Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.
- 6.5 Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione dell'Accordo e nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- 6.6 Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
- 6.7 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento.
- 6.8 I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione dell'Accordo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
- 6.9 I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.
- 6.10 L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al presente Accordo tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
- 6.11 L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione dell'Accordo.
- 6.12 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
- per l'Agenzia delle Entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it; per l'ATS Val Padana, il dott. Luigi Recupero (LTA s.r.l.) , il cui dato di contatto è protocollo@pec.ats-valpadana.it .



TUTELA DELLA RISERVATEZZA

- 7.1 Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, anche in osservanza della vigente normativa sulla privacy ai sensi del Regolamento e del Codice nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.
- 7.2 I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Accordo medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
- 7.3 Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Accordo.
- 7.4 Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

ART. 8

DURATA

8.1 Il presente Accordo di Collaborazione entra in vigore dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia, in posta certificata, dell'Accordo stesso, opportunamente controfirmato dall'ATS Val Padana con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990, e si considera concluso con l'esecuzione delle prestazioni entro la tempistica concordata nel precedente punto 4.1 ovvero ai punti 4.5 e 4.8.

ART. 9

MODIFICHE

9.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente Accordo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convenzione tra l'Agenzia e il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al punto I) delle premesse.



RINVIO

10.1 Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'articolo 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo di Collaborazione.

ART. 11

COMUNICAZIONI

- 11.1 Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo di Collaborazione deve essere inviata ai seguenti recapiti:
 - a) per l'ATS Val Padana

UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale

UOS Tecnico-Patrimoniale

Indirizzo: via dei Toscani 1, 46100 Mantova

PEC: protocollo@pec.ats-valpadana.it

CF: 02481970206

b) per l'Agenzia delle Entrate:

Direzione Provinciale di Mantova, Ufficio Provinciale - Territorio

Indirizzo: via Pomponazzo 27, 46100 Mantova

PEC: dp.mantova@pce.agenziaentrate.it

CF 06363391001

ATS Val Padana Agenzia delle Entrate

Salvatore Mannino Giuseppina Mazzocco

F.to digitalmente F.to digitalmente